NORME STATUTARIE RIGUARDANTI GLI ORGANI E LE CARICHE DELL'ACCADEMIA DAL 1898 AL 2001

Per facilitare la lettura della composizione dei Consigli e delle cariche accademiche, si ritiene utile riportare le principali disposizioni in materia, contenute nei nove Statuti in vigore durante il XX secolo.

STATUTO DEL 1898

Approvato dal Corpo accademico in data 19 dicembre 1897; entrato in vigore il 1° gennaio 1898.

L'Assemblea generale dei soci residenti elegge il Presidente e il Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico è costituito dal Presidente e da otto Consiglieri tra i quali vengono ripartite le seguenti cariche:

Vicepresidente

Segretario

Bibliotecario

Archivista

Cassiere

Durata in carica

Le cariche durano due anni ed è ammessa la rielezione

STATUTO DEL 1913

Approvato dal Corpo accademico in data 5 aprile 1913; entrato in vigore il 15 aprile 1913.

Il Corpo accademico elegge il Presidente e il Consiglio accademico

Il Consiglio accademico è costituito dal Presidente e da otto Consiglieri fra i quali vengono ripartite le seguenti cariche:

Vicepresidente

Segretario

Custode dell'archivio accademico Custode degli archivi notarili comunali Bibliotecario Amministratore

Durata in carica

Il Consiglio accademico dura in carica due anni.

Il Presidente può essere rieletto per un secondo biennio; compiuto il secondo biennio può essere rieletto dopo un'interruzione.

STATUTO DEL 1931

Approvato dal Corpo accademico in data 25 gennaio 1931; entrato in vigore nello stesso giorno.

Il Corpo accademico elegge il Presidente e il Consiglio accademico

Il Consiglio accademico è composto dal Presidente e da otto Consiglieri fra i quali vengono ripartite le seguenti cariche:

Vicepresidente

Segretario

Custode dell'archivio accademico

Bibliotecario

Amministratore

Durata in carica

Il Consiglio accademico dura in carica due anni.

Il Presidente può essere rieletto per un secondo biennio; compiuto il secondo biennio può essere rieletto dopo un'interruzione.

STATUTO DEL 1934

Adottato dal Governo fascista con R.D. 16 ottobre 1934 n. 2364.

Il Corpo accademico designa il Presidente e il Vicepresidente, che vengono successivamente nominati con R. D., e nomina i Revisori dei conti.

Il Consiglio accademico è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente; inoltre fanno parte del Consiglio accademico altri quattro membri, nominati dal Presidente, ai quali vengono assegnate le seguenti cariche: Segretario

Custode dell'archivio accademico

Bibliotecario

Amministratore

Durata in carica

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

I Revisori dei conti, nominati per l'anno finanziario, sono tre di cui: due membri effettivi un membro supplente.

STATUTO DEL 1938

A seguito di disposizioni del Ministero dell'Educazione Nazionale, l'Assemblea dei soci nella seduta del 19 dicembre 1937 approva il nuovo Statuto sociale che viene confermato con R.D. 3 giugno 1938.

Il Corpo Accademico nomina il Segretario, il Custode dell'archivio accademico, il Bibliotecario, il Tesoriere e i Revisori dei conti.

Il Consiglio accademico è costituito da:

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Custode dell'archivio accademico

Bibliotecario

Amministratore

Il Presidente e il Vicepresidente, scelti fra i soci ordinari, vengono nominati con R. D. su proposta del Ministro dell'Educazione Nazionale.

Durata in carica

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

I Revisori dei conti, nominati per l'anno finanziario, sono tre di cui: due membri effettivi un membro supplente.

STATUTO DEL 1947

Approvato con referendum indetto tra i soci ordinari in data 10 agosto 1947; viene quindi ratificato con con D.P.R. 24 novembre 1948.

Il Corpo Accademico elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio accademico e i Revisori dei conti

Il Consiglio accademico è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da sette Consiglieri fra i quali vengono ripartite le seguenti cariche:

Bibliotecario

Custode dell'archivio accademico

Segretario

Amministratore

Redattore degli «Atti»

due Consiglieri

Durata in carica

Il consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Revisori dei conti, nominati per l'anno finanziario, sono tre di cui: due membri effettivi un membro supplente.

Statuto del 1956

Approvato dal Corpo accademico in data 20 maggio 1956.

Il Corpo accademico elegge il Presidente, il Vicepresidente, sette Consiglieri e i Revisori dei conti.

Il Consiglio Accademico è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da sette Consiglieri fra i quali vengono ripartite le seguenti cariche:

Segretario

Bibliotecario

Custode dell'archivio accademico

Tesoriere

Redattore degli «Atti»

Durata in carica

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da: due membri effettivi un membro supplente

Statuto del 1975

Sottoposto all'approvazione dei soci mediante referendum e deliberato dal Corpo accademico in data 22 giugno 1975.

Il Corpo accademico elegge il Consiglio accademico, i Rettori delle Classi e il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Accademico è composto da nove Consiglieri e da tre Rettori delle Classi.

Nella prima seduta il Consiglio accademico elegge, fra i nove Consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente; inoltre ripartisce, sempre fra i Consiglieri, le seguenti cariche:

Segretario

Bibliotecario e Custode dell'archivio accademico

Tesoriere

Direttore responsabile degli «Atti»

Durata in carica

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei conti, è composto da: due membri effettivi un membro supplente.

Statuto del 1987

Sottoposto a referendum fra tutti i soci e da questi approvato con maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 31 del precedente statuto. Di tale risultanza ha preso atto il Consiglio accademico nella seduta di data 26 gennaio 1987.

Il Corpo accademico elegge il Consiglio accademico, i Rettori delle Classi, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio accademico è composto da dieci Consiglieri e da tre Rettori delle Classi.

Nella prima seduta il Consiglio accademico elegge fra i dieci Consiglieri le seguenti cariche:

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Inoltre nella stessa seduta, sempre fra i Consiglieri, vengono scelti:

Bibliotecario e Custode dell'archivio accademico

Tesoriere

Direttore responsabile degli «Atti» (può essere scelto anche al di fuori del Consiglio accademico).

Durata in carica

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei conti, è composto da:

tre membri effettivi

due supplenti

Nella prima seduta il Collegio elegge il suo Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, è costituito da tre Soci, fra cui il più anziano assume la funzione di Presidente.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

Statuto, 1898 (AARA, 6)

Statuto, 1913 (AARA, 7)

Statuto, 1931 (AARA, 8)

Statuto, 1934 (AARA, 9)

Statuto, 1938 (AARA, 11)

Statuto, 1947 (AARA, 12)

Statuto, 1957 (AARA, 13)

Statuto, 1978 (AARA, 14)

Statuto, 1987 (AARA, 15)